



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO
SETTORE 02 - FUNZIONI TERRITORIALI: CENTRI PER L'IMPIEGO – ATTUAZIONE
POLITICHE ATTIVE E INCLUSIVE – COORDINAMENTO – AREA CENTRO – SEDE DI
CATANZARO**

Assunto il 15/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1549

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14648 DEL 15/10/2024

Oggetto: : D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - D.L. n. 4/2019 conv. con mod. dalla Legge n.26/2019. Approvazione delle Linee Guida per l'applicazione della normativa sullo stato di disoccupazione a seguito dell'entrata in vigore del “Gestore Eventi” (“Linee Guida Gestore Eventi”) modifica Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28/02/2018 avente ad oggetto: “Decreto Dirigenziale n. 13030 del 24 novembre 2017.Modifica”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti:

- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 *"Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e, in particolare, l'art. 16 rubricato "Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici"*;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'art. 35 rubricato *"Reclutamento del personale"*;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183"*;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 *"Disposizioni di razionalizzazione semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- il Decreto Dirigenziale n. 13030 del 24 novembre 2017 con cui è stato approvato, in attuazione della DGR 362/2017, l'allegato 1 al medesimo decreto, valido su tutto il territorio della regione Calabria, contenente le disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015;
- il Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28/02/2018 avente ad oggetto: *"Decreto Dirigenziale n. 13030 del 24 novembre 2017.Modifica"*;
- Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"* convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 con particolare riferimento all'art. 4 comma 15-quater riportante disposizioni per lo stato di disoccupazione;
- la Circolare n.1/2019 ANPAL *"Oggetto: Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)"*;
- il Decreto Dirigenziale n. 5993 del 01/06/2020 avente ad oggetto: *"D.D. n. 1094 del 28/02/2018; Modifica punto n. 12, comma 4, dell'Allegato A) recante "Prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.lgs. 14/09/2015, n. 150 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015"*;
- il Decreto Dirigenziale n. 7086 del 29/06/2022 avente ad oggetto *"D.D.G. n. 1094 del 28/02/2018 e s.m.i. sostituzione integrale punto n. 12 "Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16, Legge n. 56/87 - Art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001"; altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- le Linee Guida di cui al D.D. n. 3827 del 20/03/2023 avente ad oggetto *"Approvazione delle Linee Guida della Regione Calabria per la gestione uniforme delle procedure del Collocamento Mirato a seguito di recepimento delle Linee Guida di cui al D.M. n. 43 del 11/03/2022 (Linee guida in materia di Collocamento Mirato delle persone con disabilità). Revoca DDG n. 3867 del 24/04/2018 e s. m. i.."*
- Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 *"Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente"*.

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28/02/2018, accogliendo le sollecitazioni pervenute dai Centri per l'Impiego, si è provveduto alla sostituzione del documento allegato al Decreto Dirigenziale n. 13030/2017 con l'Allegato A) recante *"Prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015"*;
- con Decreto Dirigenziale n. 7086 del 29/06/2022 avente ad oggetto *"D.D.G. n. 1094 del 28/02/2018 e s.m.i. sostituzione integrale punto n. 12 "Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16, Legge n. 56/87 - Art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001"; altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

- con D.L. n.4 /2019 convertito in Legge n.26/2019 è stato previsto la conservazione dello stato di disoccupazione e all'art 4 comma 15-quater del d.l. prevede che *“Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*;

Considerata la necessità della Regione Calabria di adeguare le disposizioni regionali alla vigente normativa nazionale e pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione, per quanto attiene:

- alla definizione dello stato di disoccupazione;
- all'attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione;
- alla verifica nella permanenza nello stato di disoccupazione;
- alla durata dello stato di disoccupazione;
- alla perdita dello stato di disoccupazione;
- alla conservazione dello stato di disoccupazione.

Tenuto conto che:

- le regole stabilite dall'articolo 4 del D.L. n. 4/2019, convertito con modifica dalla Legge n.26/2019, prevedono la conservazione dello stato di disoccupazione, determinando cambiamenti di stato della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) ad esso coerenti;
- che il SIL (Sistema Informativo Lavoro) è il principale strumento in uso presso i Centri per l'impiego per la gestione degli stati occupazionali;
- attualmente, le procedure in materia di stato di disoccupazione, sopra elencate, vengono gestite con modalità manuale dagli operatori dei Servizi per il Lavoro.

Ritenuto che nell'esercizio delle competenze in capo alla Regione Calabria, assume particolare rilievo definire modalità applicative della normativa inerente allo stato di disoccupazione, delimitando quindi i criteri e i sistemi informativi attraverso i quali si definiscono i bacini di utenza disoccupata verso cui è principalmente rivolta l'azione dei Servizi per il Lavoro.

Preso atto che Sviluppo Lavoro Italia, ex ANPAL, avrebbe dovuto predisporre le nuove regole per il gestore degli eventi nazionale in grado di gestire il concetto di “conservazione” dello stato di disoccupazione, fino all'introduzione dei nuovi Modelli e Regole CO, per come comunicato nella nota del 19/09/2019 avente ad oggetto *“Gestione degli eventi – Nota tecnica per la gestione del transitorio: conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione”*.

Dato atto che alla data odierna Sviluppo Lavoro Italia, ex l'ANPAL, non ha emanato le procedure a livello nazionale – Gestore Eventi- in grado di gestire il concetto di “conservazione” per come sopra riportato.

Considerato che la condivisione di criteri di regolazione comune in materia di gestione dello stato di disoccupazione orienta efficacemente le attività amministrative di competenza della Regione Calabria nell'attuazione della normativa nazionale sul tema dei servizi per l'impiego e del funzionamento del mercato del lavoro.

Dato atto che:

- Azienda Calabria Lavoro, oggi ARPAL Calabria, in conformità all'atto di indirizzo *per l'utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna “SIL-ER” e l' utilizzo del portale di servizi on-line per il lavoro “Lavoro per Te*, è stata autorizzata ad aderire e a sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna, la Regione Puglia, la Regione Umbria, la Regione Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento, al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione all'utilizzo del portale di servizi on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna, con cui la Regione Calabria ha avviato il percorso di accompagnamento all'introduzione del *“GESTORE EVENTI”* .

- conformemente a quanto sopra esposto, Azienda Calabria Lavoro, oggi ARPAL Calabria, ha predisposto un piano di accompagnamento all'adozione del c.d. «Gestore Eventi» di prossima implementazione all'interno del Sistema Informativo Lavoro (SIL) da parte delle amministrazioni riusanti.

Considerato che:

- a fronte della gestione dello stato di disoccupazione, della sua acquisizione, conservazione, sospensione per come disciplinato dal D.L. 150/2019 e dal D.L. n.4 /2019 ,convertito in Legge n.26/2019 - art 4 comma 15-quater e dell'implementazione del Gestore Eventi concordato in sede di tavolo di riuso tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, Regione Puglia e la Regione Calabria, occorre approvare le linee guida per l'applicazione della normativa sullo stato di disoccupazione a seguito dell'entrata in vigore del "gestore eventi";
- Il gestore eventi regola la materia dello stato di disoccupazione nell'attuazione della vigente normativa nazionale sul tema dei servizi per l'impiego e del funzionamento del mercato del lavoro, anche mediante l'implementazione e l'allineamento dei sistemi informativi lavoro;
- occorre pertanto modificare l'allegato A, approvato con DDG n. 1094/2018, non trovando più applicazione gli articoli che disciplinavano lo stato di disoccupazione in forza dell'entrata in vigore del D.L. n.4 /2019 ,convertito in Legge n.26/2019 - art 4 comma 15-quater .

Resta fermo quanto disposto:

- dal Decreto Dirigenziale n. 7086 del 29/06/2022 in ordine alla *sostituzione integrale punto n. 12 "Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16, Legge n. 56/87 - Art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001"; altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", con cui è stato sostituito integralmente l'art 12 dell'Allegato "A" del D.D.G. n. 1094/2018;*
- dalle Linee Guida di cui al D.D. n. 3827 del 20/03/2023 integrato con il D.D. n. 17859 del 01/12/2023 per quanto concerne il "Regime speciale per i disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,n.68 (ex art 11 Allegato "A" DDG 1094/2018).

Precisato che:

- il "Gestore Eventi", allineato alle linee guida allegate al presente Decreto, sarà attivato a partire dal 01/11/2024;
- non verrà effettuato alcun allineamento retroattivo sul SIL (Sistema informativo Lavoro della Regione Calabria) relativo al periodo transitorio che va dal 30/03/2019 fino alla data di attivazione del nuovo "Gestore Eventi";
- tutti i rapporti di lavoro con avviamento precedente alla data di avvio del "Gestore Eventi" vengono trattati con la gestione precedente anche in caso di eventi successivi collegati.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Legge sul procedimento amministrativo*";
- il D.P.R. n. 445/2000, recante il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, rubricato "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- la Legge Regionale n. 7/96, recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale*";
- la L.R. n. 34/2002, contenente norme sul "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*", e ss.mm.ii;

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e ss.mm.ii., recante norme sulla “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni*”;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023, recante “*Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022*”;
- il D.D.G. n. 19421 del 18/12/2023 avente ad oggetto: “*Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 717 del 15 dicembre 2023. Approvazione Microstruttura Organizzativa del Dipartimento “Lavoro” – Conferma conferimento incarico ai Dirigenti non apicali di cui al D.D.G. 9355 del 30/06/2023 e al D.D.G. 9619 del 06/07/2023*”;
- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante “*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità*”, con la quale è stata revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l’obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale”;
- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante “*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)*”;
- la circolare n. 196397 del 02/05/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 578 del 26/10/2023 - Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 – Approvazione Pianto Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026.
- la D.G.R. n. 197 del 30 aprile 2024, recante “*Misure per garantire la funzionalità del Dipartimento Lavoro – Incarico Dirigente Generale ex art 10 del Regolamento Regionale n.11/2021 e s.m.i.*”;
- Il D.P.G.R. n. 27 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fortunato Varone l’incarico, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro” della Giunta della Regione Calabria;
- Il DDG n.10433 del 22/07/2024 avente ad oggetto “*Conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Settore n. 2 “Funzioni Territoriali Centri per l’Impiego – Attuazione politiche attive e inclusive – Coordinamento - Area Centro – Sede di Catanzaro” al Dott. Cosimo Cuomo.*”

Ritenuto pertanto:

- di dover modificare l’Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28/02/2018 e s. m. i. per come sopra dettagliato;
- di dover approvare il documento “*Linee Guida Gestore Eventi*” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Viste le “*Linee Guida Gestore Eventi*” allegate al presente decreto.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

Considerato che per il presente procedimento non è stato individuato un responsabile del procedimento, tale funzione è assunta dal Dirigente del Settore per come previsto dalla L. Regionale n. 19 del 04/09/2001.

Attestato che il presente atto è stato redatto dalla Dott.ssa Angelina Astorino e formulato su proposta del Dirigente di Settore quale Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale.

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate ed approvate di

MODIFICARE l'allegato A, approvato con DDG n. 1094/2018, non trovando più applicazione gli articoli che disciplinavano lo stato di disoccupazione in forza dell'entrata in vigore del D.L. n.4 /2019, convertito in Legge n.26/2019 - art 4 comma 15-quater.

APPROVARE le "*Linee Guida Gestore Eventi*" allegate al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale.

CONFERMARE quanto disposto:

- dal Decreto Dirigenziale n. 7086 del 29/06/2022 in ordine alla *sostituzione integrale punto n. 12 "Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16, Legge n. 56/87 - Art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001"; altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", con cui è stato sostituito integralmente l'art 12 dell'Allegato "A" del D.D.G. n. 1094/2018;*
- dalle Linee Guida di cui al D.D. n. 3827 del 20/03/2023 integrato con il D.D. n. 17859 del 01/12/2023 per quanto concerne il "Regime speciale per i disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,n.68 (ex art 11 Allegato "A" DDG 1094/2018).

STABILIRE che:

- il "Gestore Eventi", allineato alle linee guida, allegate al presente decreto, sarà attivato a partire dal 01/11/2024;
- non verrà effettuato alcun allineamento retroattivo sul SIL (Sistema informativo Lavoro della Regione Calabria) relativo al periodo transitorio che va dal 30/03/2019 fino alla data di attivazione del nuovo "Gestore Eventi";
- tutti i rapporti di lavoro con avviamento precedente alla data di avvio del gestore eventi vengono trattati con la gestione precedente anche in caso di eventi successivi collegati.

DARE ATTO che il presente decreto non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale.

NOTIFICARE, a cura del Dipartimento proponente, il presente provvedimento ai Centri per l'Impiego della Regione Calabria e all'ARPAL Calabria.

PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice competente da proporsi entro i termini di Legge.

Sottoscritta dal Redattore

Angelina Astorino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

COSIMO CUOMO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Fortunato Varone
(con firma digitale)



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

LINEE GUIDA GESTORE EVENTI

INTRODUZIONE GESTORE EVENTI

Premessa e riferimenti normativi

La Regione Calabria ai sensi:

- Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente”.

è competente in materia di:

- governo e direzione dei servizi pubblici per il lavoro;
- gestione del sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale.

Nell'esercizio di queste competenze assume particolare rilievo definire modalità applicative della normativa inerente allo stato di disoccupazione, delimitando quindi i criteri e i sistemi informativi attraverso i quali si definiscono i bacini di utenza disoccupata verso cui è principalmente rivolta l'azione dei Servizi per il Lavoro.

Lo stato di disoccupazione è regolato dalla seguente normativa nazionale di cui si riportano i passaggi più significativi:

- ✓ art. 19, D.lgs. n. 150/2015: Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione";
- ✓ Art. 21, d.lgs. n. 150/2015: La domanda di NASpl o DIS-COLL resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
- ✓ Art. 4, D.L. n. 4/2019 (cd “conservazione”): Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.

La gestione dello stato di disoccupazione, della sua acquisizione, conservazione, sospensione o perdita è quindi basata sulle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità (DID) rilasciate, sulle attività di lavoro in corso da parte della persona e sui redditi percepiti per tali attività. Queste informazioni sono, almeno per la maggior parte del lavoro subordinato e parasubordinato, già in possesso dei Servizi Pubblici per il Lavoro tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Dunque, è possibile definire nel sistema informativo un “gestore eventi” che, incrociando le informazioni provenienti dalle CO con le informazioni relative alle DID, automatizza in parte la gestione dello stato di disoccupazione, superando la gestione manuale.

Il gestore eventi risulta particolarmente significativo per la gestione della conservazione dello stato di disoccupazione perché permette ad alcune persone impegnate in una attività di lavoro a basso reddito di accedere o continuare a fruire delle politiche riservate alle persone disoccupate. In questo ambito, la norma sulla conservazione dello stato di disoccupazione rimanda alla normativa fiscale, periodicamente oggetto di revisione e aggiornamento e che per questo si presta a varie interpretazioni.

L'ANPAL(Sviluppo Lavoro Italia) ha fornito alcune indicazioni, con circolare n. 1/2019, ma non è mai stato realizzato un “gestore eventi” nazionale condiviso tra le Regioni, il Ministero e l'ANPAL.

In mancanza di questo la Regione Calabria ha concordato le modalità di funzionamento del proprio gestori eventi assieme alle amministrazioni regionali e provinciali che riusano il Sistema Informativo Lavoro (SIL) e le presenti linee guida riportano indicazioni concordate in questo ambito.

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL “GESTORE EVENTI”

Acquisizione dello stato di disoccupazione

I cittadini possono acquisire lo stato di disoccupazione registrando una DID nel Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro. Lo stato di disoccupazione inizia alla data di rilascio della DID. Possono presentare una DID i cittadini, che hanno compiuto 16 anni, hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono cittadini:

1. dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
2. di altri paesi compresi nello spazio Schengen: Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein;
3. di altri paesi con cui esistono accordi specifici: Principato di Monaco, San Marino e Vaticano;
4. di altri paesi non compresi negli elenchi precedenti, ma, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 150/2015, solo se residenti in Italia e in possesso di un titolo di soggiorno che consente l'attività lavorativa.

La DID può essere resa con le seguenti modalità:

- a. Online sul portale regionale “Lavoro Per Te”;
- b. Online sul portale nazionale “MyANPAL”;
- c. Online presentando domanda di NASpl, DIS-COLL o ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per gli iscritti alla gestione separata per i liberi professionisti) all'INPS;
- d. Online sottoscrivendo il Patto di Attivazione Digitale (PAD) sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) previsto per i beneficiari di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e Assegno di Inclusione (ADI);
- e. Di persona al Centro Per l'Impiego usufruendo dell'intermediazione dell'operatore.”

Nei casi **a)** e **b)**, la DID viene resa visibile in SIL richiamando la funzionalità “cruscotto DID” oppure la Scheda Anagrafico Professionale (SAP) dell’utente e va convalidata per poter essere effettivamente ritenuta valida.

Nei casi **c)** e **d)**, la DID viene comunicata da INPS, ma a sistema non viene registrata come conferita, mancando tra l’altro dei dati della profilazione quantitativa. In questi casi l’operatore deve procedere sia al conferimento, che alla convalida tenendo conto della data della DID INPS o del PAD.

Nel caso **e)**, l’operatore procedere direttamente sia al conferimento, che alla convalida.

Rispetto allo svolgimento di attività lavorativa, possono rilasciare la DID le persone che alla data di rilascio, risultino:

1. prive di impiego, cioè che non svolgono alcuna attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo;
2. impegnate in attività di lavoro tramite prestazioni occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017) a prescindere dal reddito;
3. impegnate in altre attività di lavoro il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo è inferiore ai limiti indicati al paragrafo “conservazione dello stato di disoccupazione”.

Il gestore eventi verifica, pertanto, al momento e per ogni rilascio della DID, se sono riscontrate le condizioni di accesso rispetto al lavoro, secondo i dati registrati a sistema dalle comunicazioni obbligatorie e secondo le regole di calcolo di seguito precisate.

Calcolo del reddito da lavoro

Per il calcolo del reddito da lavoro subordinato e parasubordinato si assume il concetto di “retribuzione prospettica”, cioè ogni rapporto di lavoro viene valutato ai fini della conservazione non in virtù dell’effettiva retribuzione percepita nell’effettivo periodo di lavoro o nell’anno fiscale, ma della retribuzione, al netto della contribuzione a carico del lavoratore, che sarebbe percepita se quel rapporto avesse una durata di 365 giorni.

Ai fini del calcolo si assume l’informazione presente nel campo “retribuzione” delle comunicazioni obbligatorie che, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, deve essere valorizzato dai datori di lavoro con:

- per il lavoro subordinato, a prescindere dalla durata del rapporto, la retribuzione annua lorda prevista da CCNL per quella mansione e percentuale oraria;
- per il lavoro parasubordinato, la retribuzione lorda prevista per quel rapporto in base alla sua durata.

Pertanto:

- per il lavoro subordinato, il gestore eventi effettua il calcolo della retribuzione prospettica applicando al valore indicato nella CO il coefficiente di scorporo dei contributi a carico del lavoratore pari a 0,9051.
- per il lavoro parasubordinato, il gestore eventi effettua il calcolo della retribuzione prospettica applicando al valore indicato nella CO il coefficiente di scorporo dei contributi a carico del lavoratore pari a 0,8859 e rapportando il risultato a 365 giorni (retribuzione da CO * 0,8859 / n. giorni da contratto * 365).

Per il lavoro autonomo si considera il reddito che il lavoratore presume di maturare dalla sua attività lavorativa nell’anno fiscale, in base al principio di cassa, così come indicato dall’utente in apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulistica messa a disposizione dalla Regione Calabria per il Lavoro. Si tratta di una dichiarazione analoga a quelle normalmente richiesta da INPS ai fini della presentazione di domande di accesso ad una prestazione assistenziale collegata al reddito. In questi casi, ai fini del funzionamento del gestore eventi si prevede l’inserimento da parte dell’operatore di un movimento in SIL per consentire il ricalcolo degli stati occupazionali. **La dichiarazione va ripresentata ogni anno.**

Il calcolo viene processato dal gestore eventi in caso di:

- rilascio della DID;
- comunicazione di avvio, proroga, trasformazione o cessazione di un rapporto di lavoro;
- rilascio autodichiarazione per il lavoro autonomo;
- 1° gennaio di ogni anno per il lavoro autonomo;
- in caso di utilizzo della funzionalità “sanatoria redditi”.

Si assumono, inoltre, le seguenti regole:

- la somma delle retribuzioni si effettua esclusivamente nel caso di sovrapposizione temporale di più rapporti di lavoro e per il solo periodo di sovrapposizione;
- si prevede la somma dei redditi anche di diverse tipologie di attività lavorativa (subordinata, parasubordinata, autonoma), se compresenti;
- devono essere considerate esclusivamente le attività di lavoro in essere al momento dell'osservazione;
- **qualora uno dei rapporti di lavoro in essere presenti il campo retribuzione della comunicazione obbligatoria non valorizzato o uguale a 0, si assume che la retribuzione sia superiore ai limiti indicati al paragrafo “conservazione dello stato di disoccupazione” per l'impossibilità di determinare correttamente la retribuzione annua complessiva;**
- non sono mai considerate ai fini della gestione dello stato di disoccupazione le comunicazioni obbligatorie riferite a tirocini, lavori o attività socialmente utili, borse lavoro e altre work experiences.

Conservazione dello stato di disoccupazione

Si considera disoccupato pur in caso di attività di lavoro in corso e dunque “in conservazione dello stato di disoccupazione” il lavoratore che ha rilasciato una DID e percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo che corrisponde ad un'imposta lorda pari inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art 13 del DPR n. 917/1986.

Tale soglia è convenzionalmente fissata per l'anno 2024 in € 8.500 in presenza di lavoro subordinato e parasubordinato e in € 5.500 in caso di presenza esclusivamente di lavoro autonomo. **Le soglie sono soggette a rivalutazione annuale.**

Dunque, in caso di intervento di attività di lavoro per una persona già disoccupata il gestore eventi effettua il calcolo descritto al paragrafo precedente per ogni attività di lavoro registrata verificando se esistono le condizioni di conservazione o meno dello stato di disoccupazione.

Sospensione dello stato di disoccupazione

Nel caso in cui un utente abbia già acquisito lo stato di disoccupazione e attivi esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione prospettica superiore al limite per la conservazione è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione.

La sospensione dello stato di disoccupazione perdura per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato fino ad un massimo di 6 mesi (convenzionalmente calcolati in 180 giorni di calendario). Ciascun evento di sospensione viene ricondotto al singolo rapporto di lavoro.

Il calcolo della sospensione è automatizzato del gestore eventi in base alle comunicazioni obbligatorie pervenute.

Decadenza dallo stato di disoccupazione

Si prevede la decadenza dallo stato di disoccupazione quando:

- le condizioni previste al paragrafo “sospensione dello stato di disoccupazione” perdurano per oltre 6 mesi. In questo caso, il gestore eventi applica **la decadenza al 181°** giorno del rapporto di lavoro subordinato che ha determinato la sospensione.

- in caso di presenza di lavoro parasubordinato o autonomo, risultano superate le soglie di reddito descritte al paragrafo “conservazione dello stato di disoccupazione”. In questo caso, il gestore eventi applica la decadenza dal 1° giorno in cui si verifica la condizione.

Viene inoltre prevista la decadenza in caso di applicazione di sanzioni previste dai regimi di condizionalità. In questo caso il gestore eventi recepisce la gestione manuale dell'operatore che ha applicato la decadenza.

Inoltre, con riferimento all'incontro del 10.11.2016 tra i rappresentanti Regionali e lo Stato, si precisa che è stato deciso che i soggetti che non hanno provveduto a sottoscrivere il patto di servizio entro il 10 Novembre 2016 sono da considerarsi decaduti dallo stato di disoccupazione.

Lavoratori a rischio disoccupazione

Oltre a quanto indicato al paragrafo “acquisizione dello stato di disoccupazione” la DID può essere rilasciata anche da lavoratori dipendenti che hanno già ricevuto una comunicazione di licenziamento dal datore di lavoro e continuano l'attività lavorativa durante il periodo di preavviso previsto contrattualmente.

In questi casi la DID può essere rilasciata solo con la modalità intermediata dall'operatore e il sistema prevede l'inserimento di un apposito flag e della data di licenziamento prevista.

In questo caso i lavoratori non acquisiscono lo stato di disoccupazione, ma lo stato di **“lavoratori a rischio disoccupazione”**, che permette comunque di accedere a prestazioni e misure di politica attiva del lavoro riservate a lavoratori disoccupati.

Il gestore eventi gestisce quindi queste DID recependo l'informazione che si tratta di lavoratori “a rischio disoccupazione” e, al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, il gestore eventi prevede il passaggio dallo stato di “a rischio disoccupazione” allo stato di “disoccupato”.

Inoltre, il gestore eventi ripristina lo stato occupazionale in “occupato” per tutti quegli utenti per cui, a 30 giorni successivi alla data di licenziamento dichiarata, non sia pervenuta comunicazione di cessazione.

Anzianità di disoccupazione

L'anzianità di disoccupazione è espressa in giorni e corrisponde alla durata dello stato di disoccupazione detratti i periodi di sospensione.

I periodi in cui un utente risulta “lavoratore a rischio disoccupazione” non vengono considerati nel calcolo dell'anzianità di disoccupazione.

Il gestore eventi calcola l'anzianità di disoccupazione e rende disponibile l'informazione a sistema.

Lavoro intermittente

Per la sua particolare formula, per il lavoro intermittente è prevista, oltre alla CO di avviamento, proroga, trasformazione o cessazione, la possibilità nel sistema informativo di indicare le giornate di lavoro effettive sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva redatta dall'utente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulistica messa a disposizione dalla Regione Calabria.

Pertanto, in caso di lavoro intermittente il gestore eventi applica le seguenti regole:

- se non sono indicate le giornate di lavoro effettive, sono trattati come rapporti subordinati per tutto il periodo intercorrente tra la data inizio e l'eventuale data fine riportata dalla comunicazione e possono quindi dar luogo a:
 - conservazione in caso di reddito prospettico inferiore alle soglie indicate;
 - sospensione per i primi 180 giorni in caso di reddito prospettico superiore alle soglie indicate;
 - decadenza dal 181° giorno di rapporto in caso di reddito prospettico superiore alle soglie indicate;

- se vengono indicate le giornate effettive il reddito prospettico viene ritenuto attivo solo nei periodi di effettivo lavoro determinando quindi:
- conservazione in caso di reddito prospettico inferiore alle soglie indicate;
- sospensione per i primi 180 giorni di lavoro effettivo continuativo in caso di reddito prospettico superiore alle soglie indicate;
- decadenza dal 181° giorno di lavoro effettivo continuativo in caso di reddito prospettico superiore alle soglie indicate.

Intervento manuale di “sanatoria” della retribuzione indicata dal datore di lavoro.

Il campo “retribuzione” presente nelle Comunicazione Obbligatoria è soggetto ad errore di compilazione da parte del datore di lavoro.

Pertanto, il sistema informativo offre la possibilità di intervenire sull'errore, se **opportunamente documentato dal lavoratore**.

Ai fini della correzione, si utilizza la funzionalità “**Redditi Sanati**” che consente di intervenire sul reddito dei singoli rapporti di lavoro senza modificare i movimenti del lavoratore. In questo caso, l'operatore deve sempre verificare lo stato della DID ed eventualmente allineare la posizione nella SAP, così da consentire l'aggiornamento dello stato occupazionale calcolato sui redditi sanati anche in SAP.

Il gestore eventi tiene conto dei redditi sanati manualmente.

Criteri di applicazione delle linee guida

Il gestore eventi allineato alle presenti linee guida sarà attivato a partire dal 01/11/2024.

Non verrà effettuato alcun allineamento retroattivo relativo al periodo transitorio che va dal 30/03/2019 fino alla data di attivazione del nuovo gestore eventi.

Tutti i rapporti di lavoro con avviamento precedente alla data di avvio del gestore eventi vengono trattati con la gestione precedente anche in caso di eventi successivi collegati.

Iscrizione Collocamento Mirato

La gestione degli stati occupazionali degli utenti iscritti al collocamento mirato seguiranno le modalità di funzionamento del gestore eventi per come sopra riportati.

Per quanto concerne le modalità di iscrizione e presa in carico degli aventi diritto all'iscrizione al collocamento mirato e tutte le altre procedure ad essi legati, si rimanda a quanto già previsto nelle Linee guida di cui al D.D. n. 3873 del 20/03/2023 e D.D. n. 17859 del 01/12/2023.

Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni: art. 16, Legge 56/1987 - art. 35 D. Lgs. N.165/2001

Per quanto concerne le procedure sugli Avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni: art. 16, Legge 56/1987 - art. 35 D. Lgs. N.165/2001, si rimanda alle disposizioni di cui al Decreto n. 7086/2022, della nota prot. n. 444527 del 11.10.2023 avente ad oggetto “Criteri per la formulazione della graduatoria Art. 16 Legge n. 56/87 – Chiarimenti” - della nota prot. 480603 del 31.10.2023 avente ad oggetto “D.P.R. n. 82 del 16.06.2023 – indicazioni operative Avviamento a selezione Art. 16 Legge n. 56/87” e della nota prot. n. 551950 del 12.12.2023 “Indicazioni operative – Pseudonimizzazione pubblicazione dati identificativi candidati idonei collocati in graduatoria e candidati risultati non idonei ai sensi dell'art.16 della L. n. 56/1987”.

Lavoratori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea e da altri paesi comunitari

Al cittadino straniero proveniente da paese non appartenente all'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, debbono essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani. Inoltre, la gestione degli stati occupazionali dei lavoratori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea e da altri paesi comunitari seguiranno le modalità di funzionamento del gestore eventi per come sopra riportati e del Testo Unico di cui al D.lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 e del Regolamento di cui al D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento di attuazione del TU sull'immigrazione" e s.m.i. – nonché del DPR n. 334/04.